



Circolare del 16 settembre 2019

## **REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO**

### PREMESSA

La presente circolare disciplina l'applicazione del divieto di fumo in attuazione della normativa vigente in materia, in particolare:

- Art. 4 del decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013;
- Art. 1, comma 189 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005);
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Art. 6 del decreto legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- Art. 51 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Legge 584 dell'11 novembre 1975.

Si sottolinea che la *ratio* della normativa, e quindi delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, vuole avere non una etichettatura repressiva ma una connotazione educativa e s'inquadra nel più generale obiettivo della formazione a sani e corretti stili di vita e di prevenzione delle dipendenze, come presentato in diverse attività e progetti offerti agli studenti.

### Art. 1 – DESTINATARI

La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

### Art. 2 – LOCALI E SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

È stabilito **divieto assoluto di fumo in tutti i locali** della struttura scolastica, compresi i vani di transito e i servizi igienici, **e nelle aree all'aperto** di pertinenza dell'Istituto.

### Art. 3 – SIGARETTE ELETTRONICHE

È **vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche** nei locali, ambienti e aree all'aperto dell'Istituto.

### Art. 4 – DIVIETO DI USCITA DALLA SCUOLA

Agli studenti è pure vietato uscire dal portone e dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

### Art. 5 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

È compito dei soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto:

- a. sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutte le aree indicate;
- b. accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui al successivo art. 7 "Procedimento di accertamento e pagamento";
- c. individuare l'ammenda da comminare: da un minimo di euro 27,50 a un massimo di euro 275,00. Sanzione raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna incinta o di bambini fino a 12 anni;
- d. utilizzare gli appositi moduli di contestazione;
- e. controllare che siano affissi, nell'ambito delle aree di loro competenza, gli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento e delle sanzioni applicabili;
- f. i soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto sono nominati dal Dirigente scolastico. L'incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione.



#### Art. 6 – SANZIONI

Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente.

- a. L'infrazione al divieto è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria**, il cui importo, come stabilito dall'art. 7 della legge 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005), va da un minimo di 27,50 euro fino a un massimo, in caso di recidiva, di 275,00 euro. La misura della sanzione viene raddoppiata se la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.
- b. I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.
- c. Sulla persona incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista dalla legge 584/1975 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare.
- d. Il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.
- e. **Dipendenti e alunni dell'Istituto** che non osservino il divieto di fumo possono incorrere, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, nei rispettivi **procedimenti disciplinari**.

#### Art. 7 – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E PAGAMENTO

- a. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti preposti al controllo procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento d'identità o conoscenza personale.
- b. I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare presso la segreteria dell'Istituto, entro 60 giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto inoltro del verbale e copia del pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento; la seconda copia va consegnata alla segreteria amministrativa.
- c. Se il trasgressore è persona minorenni, la copia del verbale di contestazione sarà notificata ai titolari della potestà genitoriale.
- d. Al rilevamento della prima infrazione sarà applicata la sanzione minima di 27,50 euro (o di 55,00 nel caso indicato sub 6.a) se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall'infrazione, altrimenti si applicherà quella ridotta di 55 euro (che passa a 110,00 in caso sub 6.a) se avverrà entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni, sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto di Padova per la conseguente ingiunzione.
- e. Poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo - "Collegio Barbarigo")
- f. I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, alla segreteria dell'Istituto.

#### Art. 8 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.